

**Cittadinanza e sudditanza  
in Libia:  
dalla legge ottomana del 1869  
alla legge fascista del 1939**

**Dott.ssa SIMONA BERHE (Università degli Studi di Milano)**

# Cittadinanza: appartenenza e diritti

*Legge ottomana sulla cittadinanza*, 19 gennaio 1869: composta da 9 articoli

*Costituzione ottomana*, 11 dicembre 1876: composta da 119 articoli

- Art. 8 Tutti i sudditi dell'Impero sono chiamati indistintamente Ottomani, qualunque sia la religione che essi professano.
- Art. 10. La libertà individuale è assolutamente inviolabile.
- Art. 11. L'Islamismo è la religione dello Stato. Pur garantendo questo principio, lo Stato protegge il libero esercizio di tutti i culti riconosciuti nell'Impero e mantiene i privilegi religiosi accordati alle varie comunità, a condizione che essi non siano contrari all'ordine pubblico o ai buoni costumi.

# Regio decreto 6 aprile 1913, n. 315

## *Articolo 1*

Sono **sudditi italiani**, salvo le speciali convenzioni internazionali:

- a) i nati nella Tripolitania e nella Cirenaica, alla data del 5 novembre 1911, dovunque residenti, che, alla data medesima, non godevano già dell'effettiva qualità di cittadini italiani, conformemente alle leggi italiane, ovvero di cittadini o sudditi stranieri, in armonia con le leggi ottomane.
- b) i nati nella Tripolitania e nella Cirenaica posteriormente al 5 novembre 1911, che non abbiano la qualità di cittadini italiani o stranieri, in conformità delle leggi
- c) i nati all'estero, nel Regno o in altre colonie italiane, da padre o, nel caso che questo sia ignoto, da madre, sudditi italiani
- d) la donna, suddita straniera, maritata a un suddito italiano



## *Articolo 2*

I sudditi italiani, di cui nel precedente articolo, sono retti dal proprio statuto personale, e godono dei diritti civili e politici conformemente alle leggi che li riguardano.

Essi possono venire ammessi a prestare servizio nelle forze di terra e di mare delle colonie e nella marina mercantile, e ad esercitare funzioni ed impieghi civili, attinenti all'Amministrazione coloniale.



## **Regio decreto 5 novembre 1911, n. 1247**

**Abbiamo decretato e decretiamo:**

- ▶ La Tripolitania e la Cirenaica sono poste sotto la sovranità piena ed intera del Regno d'Italia.



**Statuto tripolitano: 1 giugno 1919**

**Statuto cirenaico: 31 ottobre 1919**

- Lo Statuto del 1919 era composto da quaranta articoli ed era suddiviso in sette parti: cittadinanza, diritti e doveri dei cittadini, governo della Tripolitania e sua amministrazione autonoma, municipi, giustizia, acquisto della cittadinanza metropolitana, disposizioni generali.

# Della cittadinanza

## *Articolo 1*

In Tripolitania sono considerati **cittadini italiani**, a norma delle disposizioni contenute nel presente decreto:

- 1) i nati nella Tripolitania alla data del presente decreto, dovunque residenti, che non godano già dell'effettiva qualità di cittadini italiani metropolitani, ovvero di cittadini o sudditi stranieri, conformemente alle leggi italiane;
- 2) il figlio di padre cittadino come al numero precedente;
- 3) il figlio di madre cittadina come ai numeri precedenti, se il padre è ignoto o non ha la cittadinanza italiana, né la cittadinanza o sudditanza di altro stato;
- 4) chi è nato in Tripolitania, se entrambi i genitori o sono ignoti o non hanno la cittadinanza italiana, né la cittadinanza o sudditanza di altro Stato;
- 5) la donna suddita italiana o straniera maritata ad un cittadino come ai numeri precedenti.



## *Articolo 2*

Tutte le persone che hanno abituale e volontaria residenza in Tripolitania e che non siano cittadini italiani metropolitani oppure cittadini o sudditi stranieri si presumono avere la qualità di cittadini come all'art. 1.



LEGGE FONDAMENTALE  
PER LA TRIPOLITANIA

1° GIUGNO 1919

القانون الاساسي

للقطر الطرابلسي

الصادر بتاريخ ١ يونيو

سنة ١٩١٩

**Legge fondamentale per la  
Tripolitania, 1 giugno 1919**



➤ cittadino = مواطن

➤ radice (patria) وطن

➤ straniero = أجنبي



## Intervento del ministro delle colonie Rossi in Parlamento, 1920

Si concesse, in sostanza, con quel decreto, una cittadinanza italiana speciale o locale: o, meglio ancora, una cittadinanza che si può chiamare libica e che dà in Libia diritti uguali a quelli degli italiani dimoranti in quelle terre. Ma fu fatto salvo il rispetto dello statuto personale e successorio, che si volle lasciar integro, come parte inviolabile della fede, alla quale è, infatti, strettamente connesso per tutti i popoli di stirpe semitica. Quindi, il riconoscimento delle guarentigie personali e sociali e, in genere, di tutte le libertà statutarie che sono ormai comune patrimonio dei popoli civili. Quindi, un riconoscimento di libertà politiche, non uguali, ma equivalenti a quelle dei paesi liberi

## *Articolo 5*

I cittadini di cui all'art. 1 [*ovvero i libici*] conservano i propri statuti personale e successorio e godono dei seguenti diritti civili e politici:

- 1) Garanzia della libertà individuale, la quale potrà essere limitata solo nei casi e con le forme stabilite dalla legge vigente in Italia;
- 2) Inviolabilità del domicilio, nel quale l'autorità potrà accedere solo in forza della legge suddetta e con le forme prescritte, in armonia con le consuetudini locali;
- 3) Inviolabilità della proprietà, salvo i casi di espropriazione per causa di pubblica utilità e previo pagamento di una giusta indennità a norma di legge, quando però non ostino espliciti contenuti nelle consuetudini locali.



## *Articolo 4*

- In Tripolitania tutti indistintamente i cittadini italiani sono uguali dinanzi alla legge
- 



## *Articolo 5, comma 7*


I cittadini di cui all'art. 1 conservano i propri statuti personale e successorio e godono dei seguenti diritti civili e politici:

- Diritto di petizione al Parlamento nazionale

## Articolo 32

I cittadini italiani di cui all'art. 1 [*ovvero i libici*] possono acquistare a loro domanda la qualità di cittadini metropolitani a norma della legge 13 giugno 1912 n. 555, purché si trovino nelle condizioni seguenti:

- a) Aver compiuto 21 anni d'età;
- b) Essere monogamo o celibe;
- c) Non essere mai stato condannato per reato portante la perdita dei diritti politici;
- d) Aver cinque anni di comprovata residenza abituale in Italia od in Tripolitania.



Inoltre devono trovarsi in una almeno delle seguenti condizioni speciali:

- a) Aver servito con fedeltà e con onore nel R. Esercito o nella R. Marina o in altro Corpo militare dello Stato;
- b) Avere un titolo italiano di studi, almeno di compimento delle scuole elementari;
- c) Essere titolare di una funzione pubblica governativa o di una pensione per servizi pubblici;
- d) Essere stato investito di un mandato pubblico elettivo;
- e) Essere titolare di una decorazione o di una distinzione onorifica concessa dal Governo italiano;
- f) Essere nato da cittadino italiano di cui all'art. 1 divenuto cittadino metropolitano quando il richiedente aveva già oltrepassato il 21° anno di età.






## *Articolo 10*

- ▶ L'insegnamento privato è libero, ma il Governo, a mezzo dei suoi funzionari, ne esercita la vigilanza.
- ▶ Il Governo, oltre le scuole per l'istruzione primaria obbligatoria, istituirà corsi di studio per l'istruzione media e successivamente anche per l'istruzione superiore; per i musulmani però l'obbligatorietà è ristretta ai soli maschi.

# Progetto di massima per un palazzo del Parlamento di Tripoli (in Fum el bab)



# Legge 26 giugno 1927

## *Articolo 29*

Sono cittadini italiani libici:

- 1) il figlio, ovunque nato, di padre cittadino italiano libico o, nel caso questi sia ignoto, di madre cittadina italiana libica;
- 2) la donna maritata ad un cittadino italiano libico;
- 3) i nati in Tripolitania o Cirenaica, dovunque residenti, che non siano cittadini italiani metropolitanani o cittadini o sudditi stranieri in conformità alle leggi italiane.

Il figlio di ignoti, trovato in Tripolitania o in Cirenaica, si presume sino a prova contraria ivi nato.



## *Articolo 35*

In Tripolitania e in Cirenaica tutti indistintamente i cittadini italiani libici sono uguali dinanzi alla legge



## *Articolo 36*


I cittadini italiani libici conservano i propri statuti personale e successorio, se di religione musulmana; e il proprio statuto personale, se di religione israelita. Essi godono inoltre dei seguenti diritti civili e politici:

- 1) garanzia della libertà individuale, la quale potrà essere limitata solo nei casi e con le forme stabilite dalla legge
- 2) inviolabilità del domicilio, nel quale l'autorità potrà accedere soltanto in forza della legge e con le forme prescritte in armonia con le consuetudini locali
- 3) inviolabilità della proprietà, salvo i casi di espropriazione per causa di pubblica utilità e previo pagamento della giusta indennità
- 4) diritto a concorrere alle cariche civili e militari nelle Colonie, in base ai relativi ordinamenti che determineranno anche i necessari requisiti e le modalità di concorso
- 5) esercizio professionale in Colonia, a condizione del possesso dei necessari titoli

## *Articolo 33*

Ai cittadini italiani libici può essere concessa, su loro domanda, la cittadinanza metropolitana, purchè si trovino nelle condizioni seguenti:

- 1) aver compiuto 21 anni di età
- 2) non essere poligamo
- 3) non essere mai stato condannato per reato implicante perdita dei diritti politici
- 4) aver almeno superato l'esame di promozione dalla terza classe elementare italiana



Inoltre devono trovarsi in una almeno delle seguenti condizioni speciali:

- 1) aver servito con fedeltà e con onore nel Regio esercito o nella Regia marina o nella Regia aeronautica o in altro corpo militare dello Stato
- 2) essere titolare di una funzione pubblica governativa o di una pensione corrisposta dallo Stato
- 3) essere insignito di una decorazione o di una distinzione onorifica concessa dal Governo
- 4) essere nato da un cittadino italiano libico divenuto cittadino metropolitano, quando il richiedente aveva già oltrepassato il 21 anno di età

## **Legge 9 gennaio 1939, articolo 4**


### **D.M. 12 aprile 1939 detta le norme di applicazione**

**Cittadinanza italiana** con statuto personale e successorio musulmano (cittadinanza italiana speciale)

Concessa ai libici delle province aggregate al Regno che si trovino in almeno una delle seguenti condizioni:

- 1) essere rimasti mutilati, invalidi o feriti in servizio dello Stato, in azioni di guerra o di grande polizia
- 2) essere stati insigniti di una decorazione al valore militare o civile
- 3) essere stati insigniti di una distinzione onorifica nazionale
- 4) avere servito con fedeltà e onore in un corpo militare dello Stato
- 5) sapere leggere e scrivere in italiano
- 6) avere ricoperto una funzione pubblica almeno per 2 anni o essere beneficiario di una pensione corrisposta da una PA
- 7) avere acquistato benemerienze verso la Nazione italiana
- 8) avere fatto parte della Gioventù Araba del Littorio per almeno un anno





La cittadinanza italiana speciale comporta, oltre al godimento dei diritti civili e politici già spettanti ai cittadini italiani libici, i seguenti diritti aggiuntivi:

- 1) diritto di portare le armi
- 2) diritto di essere iscritti all'Associazione musulmana del Littorio, dipendente dal PNF
- 3) diritto di accedere alla carriera militare nei reparti libici
- 4) diritto di esercitare la carica di podestà nei municipi composti da popolazione libica
- 5) diritto di disimpegnare funzioni direttive nelle organizzazioni sindacali ed essere chiamati a far parte del Comitato corporativo della Libia e dei consigli provinciali dell'economia corporativa



## *Articolo 7*

- ▶ I cittadini italiani speciali possono esercitare i loro diritti soltanto in Libia e nelle altre colonie d'Africa, e non possono essere nominati a incarichi o uffici che li portino ad esercitare il comando su cittadini italiani metropolitani
- 